

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Modifica del 15 gennaio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 novembre 1978¹ sulla navigazione interna è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza «battelli per il trasporto delle merci» è sostituito con «battelli per il trasporto di merci».*

² *In tutta l'ordinanza «in caso di tempo con scarsa visibilità» è sostituito con «in caso di scarsa visibilità».*

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo francese.

Ingresso

visto l'articolo 24b capoversi 5 e 6 e l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 1975² sulla navigazione interna (LNI);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio,

Art. 2, frase introduttiva, lett. a n. 16 e 20, lett. b n. 11 e lett. d n. 2 e 3

Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a. tipi di veicoli galleggianti:

16. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante a vela con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l'attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf,

¹ RS 747.201.1

² RS 747.201

³ RS 946.51

20. *Concerne soltanto il testo francese.*

- b. definizioni di tecnica navale:
11. il termine «*apparecchio Satnav*» indica un apparecchio per la navigazione satellitare; questa definizione comprende gli apparecchi dei sistemi satellitari GPS, GLONAS e Galileo;
- d. definizioni generali:
2. il termine «*trasporto professionale*» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive,
 3. il termine «*navigazione a mezzo radar*» indica una navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo.

Art. 37 cpv. 3 e 6

³ Gli specchi d'acqua e i corridoi di lancio in cui il wake surf e lo sci nautico sono permessi nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva. Le boe dei corridoi di lancio al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, è dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.

⁶ Se lungo la riva sono permessi corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5^{ter} (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.

Art. 39 Segnali di riferimento

¹ Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante installazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

² Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l'allegato 4 cifra I lettera G.4.

Art. 40 Segnali d'avviso di tempesta

¹ L'avviso di vento forte (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti con raffiche da 25 a 33 nodi (ca. 46–61 km/h), senza precisare l'ora. L'avviso viene emesso il più presto possibile.

² L'avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti con raffiche superiori a 33 nodi (ca. 60 km/h), senza precisare l'ora.

Titolo prima dell'art. 40a

25a Inidoneità alla guida

Art. 40a

¹ È considerato in ogni caso inidoneo alla guida per influsso alcolico (ebrietà) chiunque conduca un natante o partecipi alla sua conduzione se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o superiore; oppure
- b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

² È considerato inidoneo alla guida per ebrietà chiunque conduca un natante impiegato a titolo professionale, partecipi alla sua conduzione o eserciti un servizio nautico a bordo se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o superiore; oppure
- b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

³ È considerata ebrietà qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,80 per mille o superiore.

⁴ È considerato inidoneo alla guida per influsso di stupefacenti chiunque presenti valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:

- | | |
|--|----------|
| a. tetraidrocannabinolo (cannabis) | 1,5 µg/l |
| b. morfina libera (eroina/morfina) | 15 µg/l |
| c. cocaina | 15 µg/l |
| d. amfetamina | 15 µg/l |
| e. metamfetamina | 15 µg/l |
| f. MDEA (metilendiossietilamfetamina) | 15 µg/l |
| g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina) | 15 µg/l |

⁵ La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 4 non è sufficiente per stabilire l'inidoneità alla guida di una persona in grado di provare che assume una o più di queste sostanze su prescrizione medica.

*Titolo prima dell'art. 40b***25b Controllo dell'idoneità alla guida***Art. 40b* Analisi preliminari

¹ Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l'analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebbrietà.

² Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione o ha esercitato un servizio nautico a bordo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

³ Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio.

⁴ Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d'idoneità alla guida si rinuncia a ulteriori esami.

⁵ Se l'analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all'impiego di un apparecchio per l'analisi preliminare, essa esegue un'analisi dell'alito.

Art. 40c Esecuzione dell'analisi dell'alito

¹ L'analisi dell'alito può essere effettuata:

- a. almeno 20 minuti dopo l'assunzione di bevande; o
- b. dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell'apparecchio.

² Le analisi dell'alito vanno eseguite con apparecchi che convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

³ Per quanto concerne gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell'alito si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006⁵ sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

⁴ L'impiego degli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito è disciplinato dall'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007⁶ sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

⁵ Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d'ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue.

⁵ RS 941.210

⁶ RS 741.013

⁶ L'inidoneità alla guida è considerata accertata se la persona controllata:

- a. ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, e se riconosce con la propria firma questo valore;
- b. ha condotto un battello senza motore o ha partecipato alla sua conduzione, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 1,10 per mille, e se riconosce con la propria firma questo valore.

⁷ Una persona che conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo è considerata inidonea alla guida secondo l'articolo 40a capoverso 2 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, e se riconosce con la propria firma questo valore.

Art. 40d Esame del sangue e delle urine

¹ È ordinato un esame del sangue nei casi seguenti:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito corrisponde:
 1. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille per chi ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione,
 2. a un tasso alcolemico pari o superiore all'1,10 per mille per chi ha condotto un battello senza motore o ha partecipato alla sua conduzione,
 3. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per chi ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione e non riconosce l'esito delle misurazioni,
 4. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore all'1,10 per mille, per chi ha condotto un battello senza motore o ha partecipato alla sua conduzione e non riconosce l'esito delle misurazioni,
 5. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per chi conduce un natante impiegato a titolo professionale per il trasporto di persone o di merci, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo e non riconosce l'esito delle misurazioni,
 6. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo in stato di ebbrietà almeno due ore prima del controllo;
- b. vi sono indizi che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo;

c. non è possibile eseguire un'analisi preliminare o un'analisi dell'alito e vi sono indizi d'inedoneità alla guida.

² È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inidoneo alla guida a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo.

³ Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva un natante, partecipava alla sua conduzione o esercitava un servizio nautico a bordo, tutte le persone in questione possono essere sottoposte agli esami.

Art. 40e Obblighi della polizia

¹ La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

- a. in caso di rifiuto di collaborare a un'analisi preliminare o a un'analisi dell'alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 24b cpv. 3 LNI);
- b. il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale.

² La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un'analisi preliminare, all'analisi dell'alito, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 20b cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l'art. 41a cpv. 1 LNI).

³ L'esecuzione dell'analisi dell'alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell'alito e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l'articolo 13 capoverso 3 OCCS⁷.

Art. 40f Prelievo del sangue e delle urine

¹ Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato.

² Il prelievo delle urine è effettuato da una persona qualificata, che deve esercitare un'adeguata sorveglianza sul prelievo effettuato.

³ Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto secondo l'articolo 14 capoverso 3 OCCS⁸.

⁷ RS 741.013

⁸ RS 741.013

Art. 40g Esame medico

¹ Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d'inedoneità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, accertabili a livello medico. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l'articolo 15 capoverso 1 OCCS⁹.

² L'autorità competente può dispensare il medico dall'obbligo di effettuare un'analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d'inedoneità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.

Art. 40h Parere di un perito

¹ I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che ne valuta l'incidenza sull'idoneità alla guida se:

- a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l'idoneità alla guida, diversa dall'alcol e dalle sostanze indicate nell'articolo 40a capoverso 4;
- b. una persona ha assunto una sostanza indicata nell'articolo 40a capoverso 4 su prescrizione medica, ma vi sono indizi d'inedoneità alla guida.

² Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

³ Il riconoscimento della qualità di perito è disciplinato secondo l'articolo 16 capoverso 3 OCCS¹⁰.

Art. 40i Altro accertamento dell'inedoneità alla guida

¹ In particolare se non è stato possibile effettuare l'analisi dell'alito, l'analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicinali né il prelievo del sangue, è possibile stabilire l'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol in grado di ridurre l'idoneità alla guida:

- a. in base allo stato e al comportamento della persona sospetta; oppure
- b. mediante accertamenti relativi al consumo.

² Sono fatte salve disposizioni più estese in materia procedurale.

Art. 40j Procedura

Le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l'inedoneità alla guida nella navigazione a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti e medicinali sono rette dalle disposizioni esecutive dell'OCCS¹¹.

⁹ RS 741.013

¹⁰ RS 741.013

¹¹ RS 741.013

Art. 40k Diplomatici e persone con statuto analogo

Le persone che conducono un natante, partecipano alla sua conduzione o esercitano un servizio nautico a bordo e che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposte, senza il loro consenso, a esami per l'accertamento dell'inidoneità alla guida.

*Titolo prima dell'art. 40l***25c Provvedimenti concernenti il divieto di esercitare un'attività nautica e il sequestro del permesso di condurre***Art. 40l* Divieto di esercizio dell'attività nautica

La polizia dispone il divieto di condurre natanti, di partecipare alla loro conduzione o di esercitare un servizio nautico a bordo se la persona controllata:

- a. non è titolare del permesso richiesto o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca del permesso;
- b. in uno stato che esclude di condurre con sicurezza, conduce un natante per il quale non è richiesto un permesso di condurre o partecipa alla sua conduzione;
- c. ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
- d. conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico e ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,10 per mille;
- e. non osserva una condizione concernente la vista o l'udito.

Art. 40m Sequestro del permesso di condurre

¹ La polizia sequestra immediatamente il permesso di condurre natanti se:

- a. la persona che conduce il natante appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. la persona che conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
- c. una persona appare manifestamente inidonea alla guida per altre ragioni.

² Il sequestro del permesso di condurre natanti di una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro del permesso di condurre natanti di tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione del permesso di condurre o fino a quando l'autorità amministrativa ha emanato la sua decisione.

Art. 40n Procedura

¹ Il servizio competente deve confermare per scritto il sequestro del permesso di condurre e il divieto di esercitare l'attività nautica indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

² I permessi di condurre sequestrati devono essere inviati all'autorità amministrativa del Cantone di domicilio. Occorre allegare il rapporto di polizia.

³ Se i motivi che hanno originato il sequestro del permesso oppure il divieto di esercitare l'attività nautica cessano di esistere, il permesso deve essere restituito e l'attività nautica deve essere nuovamente consentita.

Art. 40o Diplomatici e persone con statuto analogo

¹ Le persone in possesso di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella navigazione possono essere fermate per l'accertamento dell'identità. Esse devono esibire la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

² I documenti di legittimazione come anche i permessi di condurre non possono essere sequestrati a queste persone.

³ La polizia vieta alla persona interessata di condurre il natante se quest'ultima si trova in uno stato che rende impossibile la conduzione del natante senza mettere in pericolo gli altri utenti della via navigabile.

*Titolo prima dell'art. 40p***25d Periodo di revoca del permesso***Art. 40p*

L'autorità amministrativa può stabilire la revoca del permesso di condurre natanti per i mesi da aprile a settembre.

*Art. 41 cpv. 3**Abrogato**Art. 44 cpv. 1 lett. b e f*

¹ In caso d'incrocio o di sorpasso, fatto salvo l'articolo 43, devono allontanarsi:

- b. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per passeggeri e da quelli per il trasporto di merci;
- f. le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti.

Art. 54 cpv. 1, 2, 2bis e 2ter

¹ La pratica del wake surf, dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l'impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, dalle ore 8 alle ore 21.

² La pratica del wake surf, dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

2bis Abrogato

^{2ter} L'autorità competente può limitare la pratica del kite surf nelle zone rivierasche ai corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e segnalati come tali.

Art. 55 Navigazione in caso di scarsa visibilità

¹ In caso di scarsa visibilità (p. es. nebbia, nevischio, pioggia intensa) tutti i natanti devono adeguare la velocità alle circostanze esistenti. A questo proposito devono tenere conto del tipo e dell'ampiezza dell'attrezzatura per la navigazione disponibile e della segnalazione sulle acque o sul settore navigabile che stanno percorrendo.

² Se le circostanze lo richiedono, i natanti devono arrestare la propria corsa.

³ I natanti che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 55a capoverso 1 e che stanno navigando quando il tempo si offusca, devono raggiungere quanto prima un porto o avvicinarsi alla riva.

⁴ Il conduttore di un natante che rileva solo al radar la presenza di un'altra imbarcazione deve determinare se sussiste un pericolo di collisione. In tal caso, il conduttore deve prendere provvedimenti adeguati per evitare la collisione.

⁵ Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore oppure di comunicare con il conduttore mediante un'adeguata installazione.

⁶ In caso di navigazione a mezzo radar è possibile rinunciare alla vedetta di cui al capoverso 5.

Art. 55a Uscita in caso di scarsa visibilità

¹ I natanti che escono in caso di scarsa visibilità devono essere equipaggiati con le installazioni per l'emissione dei segnali ottici e acustici prescritti.

² I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati almeno con una bussola, un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.

³ I natanti che navigano a mezzo radar, devono disporre almeno del seguente equipaggiamento per la navigazione:

- a. indicatore di velocità di virata di cui all'articolo 133 capoverso 1;
- b. apparecchio radar di cui all'articolo 133 capoversi 1–3;

- c. apparecchio Satnav di cui all'articolo 133 capoverso 4;
- d. radiotelefono conforme alle norme legali in materia di telecomunicazioni; gli impianti di radiocomunicazione marittimi non possono essere utilizzati.

⁴ Gli apparecchi che comprendono diverse funzioni degli apparecchi menzionati al capoverso 3 e che adempiono lo standard corrispondente secondo l'articolo 133 possono essere riconosciuti come equivalenti.

⁵ Al conduttore spetta sapere utilizzare un apparecchio radar, Satnav o radio in qualunque momento in tutta sicurezza. Se necessario, è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione.

Art. 55b Navigazione a mezzo radar di battelli in servizio regolare

I battelli in servizio regolare che circolano secondo un orario ufficiale devono essere dotati dell'equipaggiamento per la navigazione pronto all'uso di cui all'articolo 55a capoverso 3.

Art. 57 Impiego di apparecchi radar

¹ Durante la navigazione a mezzo radar di cui all'articolo 55a capoverso 2 il conduttore del natante deve conoscere in misura sufficiente il funzionamento dell'apparecchio radar e le modalità di valutazione delle relative informazioni o ricorrere all'ausilio di un radarista qualificato.

² Il conduttore o il radarista deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.

Art. 57a Impiego del radiotelefono sul canale OUC 16

¹ Durante la navigazione a mezzo radar il conduttore del natante deve tenere il radiotelefono pronto a ricevere e trasmettere sul canale OUC 16.

² Il canale OUC 16 può essere utilizzato solo per inviare le informazioni necessarie per il servizio di salvataggio e la sicurezza della navigazione.

³ Il rilascio della concessione di radiocomunicazione per l'esercizio del radiotelefono è retto dall'ordinanza del 9 marzo 2007¹² sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

¹² RS 784.102.1

*Titolo prima dell'art. 77a***29 Notifiche degli organi di polizia***Art. 77a* Denunce

Le denunce per infrazioni alle disposizioni sulla navigazione a carico di titolari di permessi di condurre natanti sono notificate dalla polizia all'autorità competente in materia di navigazione interna del Cantone in cui è domiciliato l'autore dell'infrazione.

Art. 77b Sospetto di inidoneità alla guida

Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca del permesso di condurre, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all'autorità competente in materia di navigazione interna che ha rilasciato il permesso.

Art. 77c Difetti dei natanti

La polizia notifica all'autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.

Art. 77d Diplomatici e persone con statuto analogo

¹ La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conduttori che godono di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Questo si applica parimenti se è stata vietata la conduzione del natante secondo l'articolo 40o.

² La notifica deve indicare il natante e i dati personali del conduttore.

Art. 79 cpv. 3

³ I conduttori di battelli ammessi per il trasporto a titolo professionale di un massimo di 12 passeggeri conformemente alla licenza di navigazione devono disporre, secondo il tipo di propulsione del natante, di un permesso di condurre della categoria A, D oppure E. In casi di dubbio, la categoria del permesso viene stabilita dall'autorità competente.

Art. 79a Campo d'applicazione del brevetto radar e dell'autorizzazione per la navigazione a mezzo radar

¹ Il brevetto radar ufficiale vale per tutta la Svizzera, comprese le acque di confine.

² L'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale solo sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a esame.

Art. 82 cpv. 5 e 6

⁵ I candidati e i titolari di permessi delle categorie B e C devono soddisfare le esigenze mediche minime per il gruppo 2 secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976¹³ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.

*6 Abrogato**Art. 84 cpv. 2 e 2^{bis}*

² Sempre che non sia di competenza della Confederazione, il permesso di condurre, il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati dall'autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi, i brevetti o le autorizzazioni nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, il permesso, il brevetto o l'autorizzazione è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato.

^{2bis} Ogni persona fisica può possedere al massimo un permesso di condurre nazionale.

Art. 87, rubrica

Esame teorico per l'ottenimento del permesso di condurre

Art. 88, rubrica

Esame pratico per l'ottenimento del permesso di condurre

Art. 88a Ottenimento del brevetto radar ufficiale e dell'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar

¹ Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L'esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.

² È ammesso all'esame per l'ottenimento del brevetto radar ufficiale soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. I corsi di formazione e gli esami per l'ottenimento del brevetto radar ufficiale sono condotti da organizzazioni riconosciute dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). L'UFT emana una direttiva che definisce i requisiti per l'organizzazione e i contenuti della formazione e dell'esame.

³ È ammesso all'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. Il corso di formazione deve essere assolto presso un'impresa idonea e sotto la direzione di un

istruttore titolare di un brevetto radar ufficiale. L'esame è condotto dall'istruttore dell'impresa.

⁴ Sugli esami deve essere redatto un rapporto da presentare all'autorità competente per il rilascio dei brevetti radar o delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar. Il brevetto radar ufficiale e l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati tramite iscrizione nel permesso di condurre.

Art. 89 cpv. 1

¹ Chi non supera l'esame teorico o pratico per l'acquisizione del permesso di condurre, del brevetto radar ufficiale o dell'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar ha la facoltà di ripeterlo. Qualora si tratti dell'esame teorico, la ripetizione si estende all'intera materia; qualora si tratti di quello pratico, la ripetizione può essere limitata alla parte che il candidato non ha superato.

Art. 91 cpv. 3

³ Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i titolari di permessi di condurre che hanno raggiunto l'età minima secondo l'articolo 82.

Art. 91a cpv. 6

Abrogato

Inserire prima del titolo 32

Art. 91b Riconoscimento di brevetti radar esteri

Su richiesta del titolare di un brevetto radar ufficiale estero, l'autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale svizzero, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un'organizzazione o un'amministrazione riconosciute e che la formazione, l'esame e l'organizzazione adempiano requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell'UFT di cui all'articolo 88a capoverso 2.

Art. 101 cpv. 5 e 6

⁵ Per le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive l'ispezione periodica ha luogo in acqua. L'autorità competente ha la facoltà di richiedere che l'ispezione di questi natanti si svolga a terra.

⁶ Per tutti gli altri natanti l'autorità competente stabilisce se l'ispezione periodica si svolge a terra o in acqua.

Art. 107a cpv. 5 e 6

Abrogati

Art. 133 Requisiti per indicatori di velocità di virata, apparecchi radar e apparecchi Satnav

¹ A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar, gli indicatori di velocità di virata e gli apparecchi radar devono soddisfare i requisiti dell'allegato M del regolamento del 18 maggio 1994¹⁴ per l'ispezione dei battelli del Reno (omologazione).

² A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar su acque lacustri si possono inoltre impiegare apparecchi radar e indicatori di velocità di virata che dispongono di un'omologazione CE e di una dichiarazione CE di conformità del fabbricante secondo la versione applicabile nell'UE della direttiva 96/98/CE¹⁵.

³ Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni e il loro esercizio deve essere conforme alle medesime.

⁴ I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo sono retti dall'allegato 34.

Art. 134 cpv. 2 e 5

² I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N; sono esclusi quelli su natanti di cui all'articolo 134a.

⁵ A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m², oltre ai mezzi di salvataggio menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio di almeno 10 m.

Art. 134a Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

¹ Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe e i gommoni idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.

² A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134, l'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.

¹⁴ RS 747.224.131. Questo testo non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere ottenute copie presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Il testo (in tedesco e in francese) può anche essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti all'indirizzo www.bav.admin.ch > Références > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.

¹⁵ Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dic. 1996, sull'equipaggiamento marittimo, GUL 46, del 17.2.1997, pag. 25.

³ Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN ISO 12402-5:2006 nella versione del novembre 2006¹⁶.

⁴ L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia di chi lo indossa.

Art. 140b

Abrogato

Art. 157 cpv. 3

³ L'esistenza di una cessione a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene valutata per analogia secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 2009¹⁷ sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive.

Art. 166 cpv. 17

Abrogato

Art. 166b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 gennaio 2014

¹ I natanti che non dispongono dell'equipaggiamento necessario per effettuare navigazioni a mezzo radar possono continuare a circolare in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.

² I conduttori che non dispongono di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar possono continuare a condurre natanti in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.

³ I conduttori che hanno effettuato navigazioni a mezzo radar prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all'autorità competente fino al 15 febbraio 2019 per il rilascio senza esami di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. Alla domanda deve essere allegata una conferma scritta del datore di lavoro. Dalla stessa deve risultare che il conduttore ha effettuato almeno 50 giorni di navigazione con impiego di radar.

⁴ I conduttori che hanno frequentato un corso sull'impiego del radar e che hanno superato un esame teorico e pratico prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all'autorità competente entro due anni dall'entrata in vigore della stessa modifica per ottenere il rilascio di un brevetto radar ufficiale. Alla domanda deve essere allegato un certificato comprovante la formazione assoluta e gli esami superati. Il brevetto può essere rilasciato solo se il

¹⁶ La norma può essere consultata o ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

¹⁷ RS 745.1

corso sull'impiego del radar e gli esami adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell'UFT di cui all'articolo 88a capoverso 2.

⁵ I Cantoni verificano entro il 15 febbraio 2019 se nel loro territorio vi sono acque o settori navigabili che devono essere segnalati, per motivi di sicurezza, con riflettori radar secondo l'allegato 4 cifra I lettera G.4 (art. 39 cpv. 2) e provvedono alla loro segnalazione.

⁶ I giubbotti di salvataggio per gommoni utilizzati conformemente al diritto previgente possono continuare a essere utilizzati legalmente senza modifiche.

⁷ L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento utilizzato conformemente al diritto previgente (SN EN 393:1994) può continuare a essere utilizzato legalmente senza modifiche.

II

¹ Gli allegati 4, 5, 15 e 19 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 17 è sostituito dalla versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 34 secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2014.

² La modifica degli articoli 54 capoverso 2^{bis} e 166 capoverso 17 entra in vigore il 15 febbraio 2016.

15 gennaio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 4
(art. 36–40)


Segnaletica della via navigabile

Cifra I lett. G.4

G.4 Segnali supplementari per la navigazione a mezzo radar (se necessario) conformemente all'allegato 8 sezione V lettere A e B del regolamento di polizia del 1° dicembre 1993¹⁸ per la navigazione sul Reno.

A. Segnalazione di obiettivi radar

1. Galleggianti gialli con riflettori radar
(p. es. sopra o sotto i piloni dei ponti)




2. Asta con riflettore radar
(sopra o sotto i piloni dei ponti)




¹⁸ RS 747.224.111. Questo testo non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere ottenute copie presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Il testo (in tedesco e in francese) può anche essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti all'indirizzo www.bav.admin.ch > Références > Conventions internationales > Règlement de police pour la navigation du Rhin.

B. Segnalazione di linee elettriche aeree

1. Riflettori radar fissati alla linea elettrica aerea
(visualizzati sul radar con una serie di punti che serve a identificare la linea elettrica aerea)




2. Riflettori radar montati su due coppie di galleggianti gialli, di cui ognuna ancorata a una riva
(ognuna visualizzata sul radar con due punti accostati che servono a identificare la linea elettrica aerea)



Cifra I lett. H.1

H.1 Avviso di vento forte



Allegato 5
(art. 84 cpv. 1)

Permesso di condurre

Modello 1 Testo delle decisioni dell'autorità a pag. 4, n. 05, 07, 08

- 05 Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato
- 07 Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar
- 08 Il brevetto radar ufficiale è valido anche su tutte le acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano.

Modello 2 Testo delle decisioni dell'autorità a pag. 4, n. 05, 07, 08

- 05 Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato
- 07 Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar
- 08 Il brevetto radar ufficiale è valido anche su tutte le acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano.

Allegato 15
(art. 132)

Equipaggiamento minimo

N. 6

6. Battelli per il trasporto di merci e impianti galleggianti a motore

- ancora con gomene o catena
- cordame
- pompa di sentina secondo l'articolo 147
- gaffa
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132
- bussola**
- estintore con un contenuto di 6 kg*
- cassetta di pronto soccorso

Note ai n. 3–6

- * Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.
- ** Sui battelli per il trasporto di merci deve essere disponibile una bussola con un indicatore di rotta influenzato il meno possibile dalle variazioni di carico. Vanno rispettate le disposizioni del fabbricante concernenti l'installazione.

N. 7 cpv. 2 primo trattino

- 1 equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento di misura adeguata, secondo l'articolo 134a;

Allegato 17
(art. 129)

Impianti a gas liquido

¹ Gli impianti a gas liquido a bordo di natanti vanno costruiti, gestiti e mantenuti secondo le regole riconosciute della tecnica, illustrate nella direttiva «Gas liquefatti», n. 2388, della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), edizione luglio 2001¹⁹, parte 4 (Uso di gas liquefatti su battelli).

² Agli impianti a gas liquido a bordo dei battelli per passeggeri si applicano anche le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994²⁰ sulla costruzione dei battelli, nonché le relative disposizioni esecutive del Dipartimento.

¹⁹ La direttiva può essere consultata gratuitamente sul sito Internet della CFSL: www.ekas.admin.ch > Documentazione > Ordinazioni > Direttive CFSL. Può essere ordinata allo stesso indirizzo Internet o all'indirizzo postale CFSL, Casella postale, 6002 Lucerna.

²⁰ RS 747.201.7

Allegato 19
(art. 86)

Titolo dell'allegato

Programmi d'esame

Primo titolo intermedio

A. Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria A

Secondo titolo intermedio

B. Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B, n. 1 e 2

Abrogato

Terzo titolo intermedio

C. Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria C

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria C, n. 22

22 Navigazione in caso di scarsa visibilità

- bussola e apparecchio Satnav
- radar come mezzo ausiliario di navigazione (se manca la titolarità di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar)

Quarto titolo intermedio

D. Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria D

Allegato 34
(art. 133 cpv. 4)

Requisiti degli apparecchi Satnav e della loro installazione

1. Requisiti degli apparecchi

Gli apparecchi Satnav devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- a. memorizzazione delle rotte e dei punti di riferimento;
- b. funzione di controllo dell'accuratezza della posizione;
- c. identificazione univoca dei percorsi e delle rotte;
- d. funzione «uomo in acqua»;
- e. regolazione della luminosità dell'immagine;
- f. diagonale minima dello schermo del monitor pari a 14 cm.

2. Installazione degli apparecchi

- a. Il sensore di posizione (ad es. l'antenna di apparecchi Satnav) deve essere installato in modo da assicurare una precisione massima e limitare il più possibile un calo delle prestazioni dovuto a sovrastrutture ed emittenti situate a bordo.
- b. L'installazione e l'esercizio devono avvenire secondo le istruzioni del fabbricante.
- c. L'apparecchio Satnav deve essere installato stabilmente nella timoneria entro il normale campo visivo del conduttore.